



CITTÀ DI VIBO VALENTIA
SETTORE 6
SERVIZIO AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI
Tel. 0963599490 - Mail leolucaprestia@comune.vibovalentia.vv.it

Prot. n. 19
del
18 MAG. 2018

ORDINANZA

Oggetto : messa in sicurezza - rimozione - smaltimento - bonifica di un tetto di copertura in eternit e di eternit frantumato e custodito in ambiente confinato in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o n.4 - Legge 257/92 - Legge Regione Calabria n. 14/2011 - immobile sito in Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o n. 4, catastalmente individuato al f. 30 part. 288 - proprietari : Ing. Ambrogio Mascherpa Direttore Generale dell' ATERP Calabria con sede in Germaneto Cittadella Regionale.

IL SINDACO

Premesso:

che in data 24 aprile 2018 prot. n. 20313 perveniva a Questo Ente, una nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Dipartimento di Prevenzione con la quale veniva evidenziato, un intervento dei VV.FF., prot.n. 0002640 -17-04-2018/dipvvf.Com-registro del 17/04/2018, in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o n. 4 per la rimozione di alcune lastre di Eternit danneggiate;

Che catastalmente, l'immobile di che trattasi è censito al C.E.U. al f. 30 part. 288;

Visto che nella sopra citata nota si evince che il materiale rimosso dai VV.FF. dal tetto dell'immobile di che trattasi è stato classificato come Eternit, quindi contenente amianto, e, che i proprietari risultano essere i sigg.:

- 1) Laganà Patrizia Vincenzina, nata a Vibo Valentia il 08/06/1967, e ivi residente in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o n.4;
- 2) Lentini Beatrice, nata a Limbadi (VV) il 15/01/1967, residente a Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o n.4;
- 3) Ierullo Maria Rosa, nata a Vallelonga (VV) il 27/07/1925, e residente a Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o n.4;
- 4) Messina Antonina Grazia, nata a Vibo Valentia il 02/07/1938, e ivi residente in via I[^] trv. Giovanni XXIII^o;
- 5) Ing. Ambrogio Mascherpa in qualità di Direttore Generale dell' ATERP Calabria

con sede in Germaneto Cittadella Regionale;

6) Mantegna Raffaele nato a Vibo Valentia il 18/05/1944, e ivi residente in via I^a trv. Giovanni XXIII° n.4;

Visto che parte del materiale contenente amianto, frantumatosi al suolo, risulta custodito in ambiente confinato nella proprietà privata della sig.ra Laganà Patrizia, e, che a tutela della salute pubblica e privata di chi insiste sui luoghi, è necessario intervenire con urgenza ai fini dell'eliminazione del pericolo;

Visto la vicinanza del cemento amianto ad altre abitazioni e che le lastre di eternit risultano danneggiate tanto da poter liberare spontaneamente fibre nell'aria data la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposto a fattori di deterioramento) in particolare per l'esposizione agli agenti atmosferici, subisce un progressivo degrado. Per gli anzidetti motivi si è configurato un rischio sanitario dannoso per la salute umana;

Considerato che:

- Il cemento amianto sotto forma di lastre di Eternit è classificabile in base al D.M. del 06/09/1994, come danneggiato, rendendosi necessario un intervento di rimozione procedendo con la bonifica del sito o all'incapsulamento e comunque alla sua messa in sicurezza nel rispetto della normativa vigente, previa approvazione del piano di lavoro da parte della locale Azienda Sanitaria Provinciale.
- I proprietari dell'immobile di che trattasi non hanno provveduto ad attivare il programma di controllo al fine dell'accertamento della valutazione del rischio in base al D.M. del 1994, nè a nominare la figura di un responsabile, nè a depositare la scheda di auto notifica per il censimento di edifici con presenza di materiali contenenti amianto, e, che tali inadempimenti sono sanzionabili in base alla Legge regionale n. 14/2011, giusta Ordinanza del Sindaco n. 94 del 04/11/2010, O.S. n. 95 del 09/11/2011, O.S. del 08/04/2016, O.S. n. 17 del 27/06/2016 e Delibera della G.M. n. 340 del 24/11/2011;
- Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257;
- Visto il D.M. 6 settembre 1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 257/92;
- Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000;
- Vista la legge n. 125 del 24/07/2009;
- Vista la Legge Regione Calabria n. 14/2011;
- Viste le OO.SS. n. 94 del 04/11/2010, n. 95 del 09/11/2011, n. 10 del 08/04/2016, n. 17 del 27/06/2016;

ORDINA

Ai sigg.:

- 1) Laganà Patrizia Vincenzina, nata a Vibo Valentia il 08/06/1967, ivi residente in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n. 4;
- 2) Lentini Beatrice, nata a Limbadi (VV) il 15/01/1967, residente a Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n. 4;
- 3) Ierullo Maria Rosa, nata a Vallelonga (VV) il 27/07/1925, e residente a Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n. 4;
- 4) Messina Antonina Grazia, nata a Vibo Valentia il 02/07/1938, e ivi residente in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n. 4;
- 5) Ing. Ambrogio Mascherpa in qualità di Direttore Generale dell' ATERP Calabria con sede in Germaneto Cittadella Regionale;
- 6) Mantegna Raffaele nato a Vibo Valentia il 18/05/1944, e ivi residente in via I[^] trv. n. 4, in qualità di proprietari, di richiedere a tecnici abilitati la valutazione del rischio e l'attivazione di un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute umana;

Nell'immediatezza: la rimozione, smaltimento e bonifica del sito ove risulta custodito e depositato il materiale contenente amianto, nonché la (art. 4, comma 4 del D.M. 06/09/1994) designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto dandone tempestiva comunicazione con le generalità complete all'ASP di Vibo Valentia e al Servizio Ambiente del Comune di Vibo Valentia;

Nelle more della definitiva rimozione per come previsto dalla L.R. Calabria n. 14/2011, LA RIMOZIONE, LO SMALTIMENTO, LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA O LA SOVRACOPERTURA O L'INCAPSULAMENTO del materiale contenente amianto sul tetto di copertura del fabbricato.

Si atterranno, previa richiesta del piano di lavoro, alle indicazioni che verranno impartite dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

RICORDA

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditta specializzata di cui all'art. 10 del dl n. 361/1987 e iscritta ad apposito Albo;

Nel caso di rimozione i rifiuti dovranno essere smaltiti presso idoneo centro autorizzato, presentando successivamente la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge con recupero delle spese sostenute.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza ai sigg.:

- 1) Laganà Patrizia Vincenzina, nata a Vibo Valentia il 08/06/1967, ivi residente in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n. 4;
- 2) Lentini Beatrice, nata a Limbadi (VV) il 15/01/1967, residente a Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n.4;

- 3) Ierullo Maria Rosa, nata a Vallelonga (VV) il 27/07/1925, e residente a Vibo Valentia in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n. 4;
- 4) Messina Antonina Grazia, nata a Vibo Valentia il 02/07/1938, e ivi residente in via I[^] trv. Giovanni XXIII° n.4;
- 5) Ing. Ambrogio Mascherpa in qualità di Direttore Generale dell' ATERP Calabria con sede in Germaneto Cittadella Regionale;
- 6) Mantegna Raffaele nato a Vibo Valentia il 18/05/1944, e ivi residente in via I[^] trv.

Al Comandante della Polizia Municipale di Vibo Valentia;
Al Direttore del Dipartimento Prevenzione igiene e Salute Pubblica ASP di Vibo Valentia;
A S.E. il Prefetto di Vibo Valentia.

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esatta esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Che responsabile del procedimento è il P.I. Leoluca Prestia, il quale potrà essere contattato all'Ufficio informativo amianto, Servizio Ambiente sito in Piazza Martiri D'Ungheria n. 1 Vibo Valentia, tel. 0963 599286 che riceve previo appuntamento da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente Ordinanza dovrà essere relazionato alla scrivente Amministrazione entro 10 giorni dalla realizzazione dei lavori, specificando dettagliatamente gli interventi attuati.

18 MAG. 2018



Il Sindaco
Dr. Elio Costa